Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì, 14 dicembre — Numero 292

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1585 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Governo del Re colle leggi 9 luglio 1922, n. 917, 27 luglio 1922, n. 1066, e 24 agosto 1922, n. 1212, per l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923, è prorogata sino a che i relativi stati di previsione non sieno approvati per legge ed in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1592 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678;
Veduto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1568;
Veduto il R. decreto 6 gennaio 1921, n. 184;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione pubblica indirà, entro l'anno scolastico 1922-923, una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie di primo e secondo grado e magistrali, alla quale saranno ammessi esclusivamente coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico, ed a tutto il 31 ottobre 1920, e che, pur avendovi diritto, non beneficiarono di alcuna o di tutte le tre sessioni straordinarie concesse ai militari, con R. decreto 17 agosto 1919, n. 1568, e col R. decreto-legge 6 gennaio 1921, n. 184.

I candidati ammessi alla suddetta sessione straordinaria avranno facoltà di riparare le prove per le sole materie per le quali caddero in precedenti sessioni. Il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti da parte dei candidati scadrà almeno due mesi dopo la pubblicazione dell'ordinanza relativa nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 2.

Gli esami si svolgeranno secondo le norme comuni.

Art. 3.

Coloro che conseguirono la licenza limitata di cui all'art. 50 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1217, e che nell'anno immediatamente successivo non poterono, perchè chiamati alle armi, durante il periodo bellico, e a tutto il 31 ottobre 1920, completare la loro licenza, ai fini della continuazione degli studi, saranno ammessi alla sessione straordinaria di cui all'articolo precedente, per riparare le prove fallite e completare la loro licenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1593 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1922 gli stipendi dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore, di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge 25 luglio 1922, n. 1147, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto, e firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

La spesa per gli aumenti portati dal presente decreto e da precedenti leggi e decreti agli stipendi dei professori contemplati nella tabella annessa alla legge 25 luglio 1922, n. 1147, nei limiti dei posti stabiliti dalla tabella stessa, in confronto degli stipendi corrisposti anteriormente all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496 è a totale carico dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella degli stipendi dei professori universitari

PROFESSORI STRAORDINARI.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L.	12900
»	»	10° »	»	13800
»	»	15° »	»	14700

PROFESSORI ORDINARI.

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compiment del	5° anno di grado	L.	15500
»	»	10° »	»	17000
»	»	15° »	»	18500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1594 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1160;

Visto il R. D. 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la P. I., di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale scientifico degli osservatori astronomici universitari ed autonomi comprende: astronomi, astronomi aggiunti ed assistenti.

Ai posti di astronomo si provvede per concorso fra gli astronomi aggiunti e gli assistenti degli osservatori astronomici che siano in servizio da almeno due anni solari.

Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso fra gli assistenti degli osservatori astronomici.

Ai posti di assistente degli osservatori astronomici si provvede per concorso tra i laureati in matematiche pure, in fisica o in ingegneria.

I predetti concorsi sono banditi dal Ministero della P. I. ed il bando relativo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero della P. I. e debbono essere composte di 5 membri, di cui 3 direttori di osservatori e 2 professori universitari.

Gli astronomi e gli astronomi aggiunti sono nominati stabilmente mediante decreto Reale.

Gli assistenti sono nominati con decreto Ministeriale per 5 anni, salvo contraria disposizione. Dopo un quinquennio di lodevole servizio possono ottenere, su proposta dei rispettivi direttori, la stabilità.

Art. 2.

Il personale assistente universitario, escluso quello di cui all' precedente articolo, comprende: aiuti ed assistenti.

Ai posti vacanti di aiuto e di assistente si provvede per pubblico concorso tra laureati.

Qualora il vincitore del concorso appartenga ad altro ruolo di personale dell'Amministrazione dello Stato, sarà nominato al posto di aiuto od assistente con lo stipendio inerente al posto medesimo e verrà contemporaneamente messo fuori ruolo dall'Amministrazione da cui proviene.

Art. 3.

Il concorso ai posti vacanti di aiuto od assistente viene bandito dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Il bando del concorso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

Il concorso è per esame: a parità di merito i titoli stabiliranno la preferenza. La Commissione giudicatrice è nominata dal rettore o dal direttore dell'Istituto superiore e composta dal titolare della cattedra e di altri due insegnanti ufficiali universitari.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro parenti od affini fino al 4° grado civile incluso, nè può far parte della Commissione chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al grado suddetto. I commissari che si trovino in tali condizioni, devono avvertirne il rettore o direttore dell'Istituto superiore, per la opportuna sostituzione. L'opera dei commissari è gratuita.

La Commissione propone una terna di idonei per ordine alfabetico, tra i quali il titolare della cattedra sceglie liberamente la persona da nominarsi.

I parenti od affini del titolare della cattedra fino al 4° grado incluso non possono essere nominati aiuti od assistenti presso la cattedra stessa.

La terna degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica.

Qualora entro un biennio dalla pubblicazione di detta terna nel Bollettino ufficiale del Ministero, si renda vacante altro posto di aiuto od assistente nello stesso Istituto, il titolare della cattedra, su conforme parere della Facoltà competente potrà scegliere la persona da nominarsi fra gli idonei compresi nella terna medesima.

Così pure qualora durante il biennio si renda vacante un posto di aiuto o di assistente presso la stessa cattedra di altra Università, il titolare della cattedra, su conforme parere della Facoltà competente, potrà scegliere la persona da nominarsi tra gli idonei compresi nella terna predetta.

Art. 4.

Gli aiuti e gli assistenti vengono nominati con decreto

Ministeriale per un anno scolastico o tacitamente confermati di anno in anno, salvo contraria disposizione.

Qualora il titolare della cattedra intenda far cessare dall'ufficio l'aiuto o l'assistente deve farne dichiarazione motivata al Ministero, informandone l'interessato entro il 15 luglio dell'anno.

La cessazione dall'ufficio decorrerà in tal caso dal principio dell'anno scolastico successivo.

Su proposta del competente direttore o professore, in casi di assoluta necessità riconosciuta dalla facoltà, potrà essere comandato a prestare servizio di aiuto o di assistente presso un istituto scientifico o una cattedra universitaria, persona appartenente ad altro ruolo, anche se dipendente da altra Amministrazione.

Il comando avrà la durata di un anno scolastico, e potrà essere confermato.

Art. 5.

Il personale tecnico universitario comprende i tecnici degli Istituti scientifici universitari, le levatrici maestre e levatrici assistenti delle cliniche e scuole di ostetricia e ginecologia.

I tecnici sono nominati con decreto Ministeriale, su proposta del titolare della cattedra, per un anno scolastico e tacitamente confermati, di anno in anno, salva contraria disposizione.

Qualora il titolare della cattedra intenda far cessare il personale tecnico, deve farne dichiarazione motivata al Ministero, informandone l'interessato entro il 15 luglio dell'anno.

La cessazione dall'ufficio decorrerà, in tal caso, dal principio dell'anno scolastico successivo.

Le modalità di nomina, conferma e cessazione dal servizio delle levatrici maestre e levatrici assistenti, sono quelle fissate dal regolamento speciale per le scuole di ostetricia.

Art. 6.

Il personale subalterno universitario comprende bidelli e custodi che formano un solo grado.

La nomina viene fatta con decreto del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore per un anno scolastico e tacitamente confermata, salvo contraria disposizione, per due anni successivi. Trascorsi 3 anni, se il nominato ha fatto buona prova, può, su proposta del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore, ottenere la stabilità nell'ufficio per decreto Ministeriale. La cessazione dall'ufficio del personale subalterno, che non abbia ancora ottenuta la stabilità, viene disposta con decreto Ministeriale, su proposta del rettore o del direttore dell'Istituto superiore che dovrà darne notizia al Ministero ed all'interessato entro il 15 luglio dell'anno. Tale cessazione avrà effetto dal principio dell'anno scolastico successivo.

Per ottenere la nomina a subalterno è necessario aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 40.

Art. 7.

Il personale scientifico degli osservatori, assistente e tecnico delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, non può cumulare il proprio ufficio con altro ufficio stabile retribuito dallo Stato, dalla Provincia, dal Comune, e da Opere pie. Può eccezionalmente essere autorizzato ad esercitare altro ufficio temporaneo, sempre che a giudizio del direttore dell'Istituto da cui egli dipende, ciò sia conciliabile coi doveri inerenti al suo ufficio universitario.

Art. 8.

Tutto il personale addetto agli Istituti scientifici universitari qualora nello espletamento dei servizi cui è addetto venga colpito da infortunio percepirà, nei casi di inabilità permanente non inferiore al 30 0|0 le indennità stabilite dal T. U. 31 gennaio 1904, n. 51, e dal relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Nei casi invece di inabilità temporanea avrà un trattamento nel complesso non inferiore a quello stabilito dalla succitata legge sugli infortuni.

Nei casi di morte la misura della indennità prevista dalla legge stessa è ridotta ad una sola annualità di stipendio, la quale sarà ripartita fra gli aventi diritto con le norme stabilite dal suddetto T. U. e dal relativo regolamento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale vario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nella tabella *F* allegata al R. D. 13 maggio 1920, n. 842.

Il curatore della Collezione elmintologica italiana (R. Università di Napoli) è nominato dal Ministero su proposta del direttore dell'Istituto di zoologia della R. Università di Napoli, con le stesse modalità dei tecnici.

Il distributore della biblioteca Pinali della R. Università di Padova, il distributore della biblioteca del Circolo giuridico della R. Università di Siena, sono nominati stabilmente dal Ministero in seguito a concorso, da bandirsi su proposta del rettore delle rispettive Università, con le norme stabilite dal Consiglio accademico.

L'economo ed il sotto-economo della scuola agraria della Università di Pisa sono nominati stabilmente dal Ministero, in seguito a concorso da bandirsi su proposta del rettore della Università predetta, con le norme stabilite dal Consiglio della scuola.

I posti di vicedirettore dell'Orto botanico della R. Università di Palermo, di vicedirettore dell'Istituto zoologico della R. Università di Torino, di archivista della clinica ostetrica della R. Università di Roma, di bacillari dell'Istituto di anatomia patologica della R. Università di Napoli, di soprastante per le cliniche e le cattedre di patologia speciale della R. Università di Napoli saranno soppressi al cessare degli attuali titolari.

Art. 10.

A decorrere dal 1° aprile 1922 gli stipendi del personale di cui al presente decreto sono determinati dalle tabelle *A, B, C, D, E, F* firmate, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato per la istruzione pubblica e per il tesoro.

Art. 11.

La spesa per gli aumenti portati dal presente decreto e da precedenti leggi e decreti agli stipendi del personale assistente tecnico e sub lterno del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, nel limite dei posti esistenti all'attuazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, in confronto degli stipendi corrisposti anteriormente alla legge stessa, è a totale carico dello Stato.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o da esso diverse.

Art. 13.

Sono estese al personale di cui al presente decreto, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 13, 58, 59, 65 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Disposizioni transitorie

Art. 14.

Il personale assistente, tecnico e subalterno universitario in soprannumero confermato nell'ufficio fino al 30 giugno 1923, in virtù del D. L. 21 agosto 1922, n. 1361, continuerà a percepire lo stipendio di cui è attualmente provvisto, compreso l'assegno provvisorio di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 15.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto avranno applicazione a cominciare dall' anno scolastico 1923-1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

Stipendi del personale scientifico degli Osservatori astronomici

ASSISTENTI

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	8300
»	»	10°	»	»	9200
»	»	15°	»	»	10100

ASTRONOMI AGGIUNTI

Stipendio iniziale L. 9000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	9900
»	»	10°	»	»	10800
»	»	15°	»	»	11700

ASTRONOMI.

Stipendio iniziale L. 11000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	12000
»	»	10°	»	«	12900
»	»	15°	»	»	13800
»	»	20°	»	»	14700

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella B.

Tabella degli stipendi del personale assistente universitario

ASSISTENTI.

Stipendio iniziale L. 7000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	7700
»	»	10°	»	»	8600

AIUTI.

Stipendio iniziale L. 7500.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	8300
»	»	10°	»	»	9200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro de l'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella C.

TECNICI

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	4°	anno di grado	L.	5600
»	»	8°	»	»	6200
»	»	12°	»	»	6800
»	»	17°	»	»	7400
»	»	22°	»	»	8000
»	»	27°	»	»	8600
»	»	32°	»	»	9200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA

Tabella D.

LEVATRICI ASSISTENTI

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	5°	anno di grado	L.	4500
»	»	10°	»	»	5000
»	»	15°	»	»	5500

LEVATRICI

Stipendio iniziale *L.* 5000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	5°	5500
» »	10°	6000
» »	15°	6500
» »	20°	7000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella E.

BIDELLI E CUSTODI.

Stipendio iniziale L. 4000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	4°	4400
» »	8°	4800
» »	12°	5200
» »	16°	5600
» »	20°	6000
» »	24°	6400
» »	28°	6800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella F

I. — Bacillari dell'Istituto di anatomia
della R. Università di Napoli.

Stipendi come alla tabella *E* per i bidelli e custodi.

II. — Curatore della Collezione elmintologica italiana
della R. Università di Napoli.

Stipendi come alla tabella *C* per i tecnici.

III. — Distributore della biblioteca Pinali
della R. Università di Padova.

Stipendi come alla tabella *C* per i tecnici.

IV — Distributore della biblioteca del Circolo giuridico
della R. Università di Siena.

Stipendi come alla tabella *C* per i tecnici.

V. — Economo della Scuola agraria della R. Università di Pisa.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	5°	6500
» »	10°	7000
» »	15°	7500
» »	20°	8000
» »	25°	8500
» »	30°	9000

VI. — Sotto economo della scuola agraria
della R. Università di Pisa.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	5°	5600
» »	10°	6200
» »	15°	6800
» »	20°	7400
» »	25°	8000

VII. — Archivista della clinica ostetrica
della R. Università di Roma.

Stipendi come alla tabella *E* per i bidelli e custodi.

VIII. — Vice direttore dell'orto botanico
della R. Università di Palermo.

Stipendi come alla tabella *A*
per gli assistenti degli osservatori astronomici.

IX. — Professore direttore della scuola pareggiata di ostetricia
di Venezia.

Stipendio iniziale L. 9000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	5°	9900
» »	10°	10800
» »	15°	11700

X. — Levatrice superiore della scuola pareggiata di ostetricia
di Venezia.

Stipendio come alla tabella *D* per le levatrici.

XI. — Vice direttore dell'Istituto zoologico
della R. Università di Torino.

Stipendi come alla tabella *A*
per gli assistenti degli osservatori astronomici.

XII. — Agronomo coloniale vice direttore del Giardino coloniale
di Palermo.

Stipendi come alla tabella *A*
per gli assistenti degli osservatori astronomici.

XIII. — Segretario contabile ed economo del Giardino coloniale
di Palermo.

Stipendio iniziale L. 5400.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	4°	6200
» »	8°	7000
» »	13°	7800
» »	18°	8600
» »	23°	9500

XIV. — Capo coltivatore del Giardino Coloniale di Palermo

Stipendi come alla tabella *C* per i tecnici.

XV. — Soprastante per le Cliniche e per le Cattedre
di patologia speciale della R. Università di Napoli.

Stipendio iniziale L. 5000.

Stipendio al compimento del	anno di grado	L.
» »	5°	5500
» »	10°	6000
» »	15°	6500
» »	20°	7000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1595 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169, che proroga le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1922 gli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze, di cui alla tabella allegata al R. decreto 13 maggio 1920, n. 930, sono determinati dalla tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

In ciascun Istituto verrà costituito un fondo speciale con le sopratasse di iscrizioni versate dalle alunne dell'Istituto stesso.

Tale fondo sarà distribuito in quote eguali fra i professori ordinari e straordinari dell'Istituto. La somma spettante a ciascun professore non potrà essere superiore alle lire 4000.

Il tesoro assorbirà la parte eventualmente eccedente il massimo delle somme ripartite.

Art. 3.

Sono applicabili agl'insegnanti dei RR. Istituti di Magistero le disposizioni dell'art. 58 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella degli stipendi

—

DIRETTORE.

Indennità L. 2000.

PROFESSORE ORDINARIO

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del	5° anno di servizio	L.	13000
» »	10° »	»	14000
» »	15° »	»	15000

PROFESSORE STRAORDINARIO.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del	5° anno di servizio	L.	11000
» »	10° »	»	12000
» »	15° »	»	13000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1922 lo stipendio degli insegnanti e dei capi degli Istituti d'istruzione media e normale, degli ispettori delle scuole predette, dei funzionari dei Convitti nazionali e dei RR. Educandati femminili è stabilito in conformità delle annesse tabelle *A, B, C, D, E, F*, firmate, d'ordine Nostro, dai Nostri ministri segretari di Stato per l'istruzione pubblica e per il tesoro.

Art. 2.

Qualora nell'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1 venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive goduto al 31 marzo 1922 computabili agli effetti della pensione, ivi compresi gli aumenti ottenuti a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza a titolo di assegno personale, utile per la pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio, e, per l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi.

Per il periodo dal 1° aprile 1922 fino al conferimento dei nuovi stipendi stabiliti dalle tabelle di cui all'art. 1, il conguaglio sarà fatto in base al confronto fra gli stipendi medesimi e quelli goduti al 31 marzo 1922, aumentati dell'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, degli altri assegni valutabili a norma del comma precedente e fermo restando il disposto del comma stesso.

Art. 3.

Sono applicabili al personale di cui all'art. 1° le disposizioni del 1° e del 3° comma dell'art. 58 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1299.

Art. 4.

L'attuazione delle annesse tabelle di stipendio non ha effetto sulla misura delle indennità e competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovute fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le tasse scolastiche per le scuole medie e normali

sono stabilite dall'annessa tabella G, che avrà vigore dall'anno scolastico 1923-1924, eccetto che per quanto riguarda le tasse di esami di licenza e le tasse di diploma che si applicheranno a cominciare dalla sessione estiva d'esami dell'anno scolastico 1922-1923.

Art. 6.

Gli insegnanti che, a norma dell'art. 3, 1° comma, del D. L. L. 6 luglio 1919, n. 1186, conservarono gli obblighi di orario di cui all'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, potranno mantenere tale orario ridotto, e in questo caso la riduzione di stipendio prevista dal comma predetto sarà fatta rispetto al nuovo stipendio stabilito dal presente decreto.

Gli insegnanti che, a norma dell'art. 3 predetto, comma 2°, conservarono la carriera della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della leggè 26 dicembre 1909, n. 805, hanno facoltà di mantenere inalterata questa loro condizione, oppure di rinunciarvi per ottenere l'applicazione del presente decreto, assumendo i normali obblighi di orario.

Nei casi previsti dai due precedenti commi la dichiarazione di opzione dovrà avvenire entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto ed avrà effetto con l'anno scolastico 1922-923. In mancanza di tale opzione saranno assegnati ai predetti insegnanti i nuovi stipendi e gli obblighi d'orario corrispondenti.

Art. 7.

Nel caso di cumulo di due uffici di ruolo d'insegnante nelle scuole medie governative o pareggiate, sarà concesso lo stipendio stabilito dal presente decreto per uno solo dei posti a scelta dell'interessato, con l'obbligo di assumere il corrispondente normale orario.

Nel caso in cui i complessivi obblighi d'orario, a cui l'insegnante verrebbe ad essere tenuto per il comma precedente, superassero il limite di cui all'articolo 7 della legge 16 luglio 1914, n. 679, il cumulo dovrà cessare, salvo che l'insegnante non preferisca conservare i due posti con gli obblighi di orario e gli stipendi attuali. In quest'ultimo caso, se il cumulo venga a cessare in tempo posteriore, saranno applicati, per l'unico posto che l'insegnante conservi, lo stipendio stabilito dal presente decreto e il corrispondente normale obbligo di orario, a decorrere dall'anno scolastico successivo al giorno della cessazione del cumulo o da tale giorno se essa coincide col principio dell'anno scolastico, tenendo conto dell'anzianità che per il detto posto avrà a quella data l'insegnante.

Le disposizioni precedenti si applicano, per quanto riguarda l'osservanza dell'orario massimo, anche nel caso che uno dei due uffici non sia di insegnamento medio o normale o dipenda da altra amministrazione governativa o da Enti locali, tenendo conto dell'obbligo d'orario che per tale ufficio l'insegnante sarebbe tenuto per legge o per i regolamenti locali da osservare.

Art. 8.

Gli istitutori dei Convitti nazionali sono nominati in seguito a concorso per esami e per titoli tra giovani forniti di diploma di laurea rilasciato dalle RR. Università o dai RR. Istituti di istruzione superiore. Le promozioni di grado sono fatte secondo le norme della legge 9 luglio 1908, n. 412 e del regolamento 24 marzo 1912, n. 1101.

Art. 9.

Gli attuali istitutori non forniti di laurea potranno prender parte soltanto al primo concorso che dopo la pubblicazione del presente decreto, sarà bandito per i posti di vice rettore ed economo. Coloro fra essi che nel concorso predetto conseguiranno l'idoneità avranno diritto alla nomina, a mano a mano, che si rendano disponibili i posti.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 è abolita qualunque retribuzione a titolo di incarico, supplenza o simili, per il personale dei Convitti nazionali.

Art. 11.

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto è abolita la ritenuta Tesoro per vitto ed alloggio stabilita dalla legge 9 luglio 1908, n. 412, e dalla stessa data nessun utile della vita interna spetta al personale dei Convitti nazionali.

Art. 12.

Dopo che abbiano avuto applicazione gli articoli 47, 48, 49 e 53 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1299, gli impiegati appartenenti ai ruoli dei Convitti nazionali che abbiano prestato lodevole servizio come comandati presso l'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica potranno essere nominati nei ruoli dell'Amministrazione centrale predetta, in seguito a parere del Consiglio di amministrazione e purchè siano forniti del titolo di studio prescritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — DE STEFANI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

Stipendi degli insegnanti.

	Ruolo *A*	Ruolo *B*	Ruolo *C*
Stipendio straordinario . . . . . L.	7,500	7,000	5,100
Stipendio iniziale ordinario . . . . . »	8,300	7,700	5,900
Ordinario col 1° aumento quadriennale »	9,[illegible]00	8,600	6,700
» 2° » » »	10,100	9,500	7,500
» 3° » » »	10,900	10,300	8,300
» 4° » » »	11,700	11,100	9,000
» 1° » quinquennale »	12,500	11,900	9,700
» 2° » » »	13,300	12,700	10,400
» 7° » per merito, quadriennale »	13,900	13,300	11,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella B.

Stipendi dei capi d'Istituto.

A — *Retribuzione ai capi d'Istituto incaricati.*

Presidi di liceo-ginnasio . . . . » d'Istituto tecnico . . . . . Direttori e direttrici di scuola normale e complem.	2,500
Presidi di liceo isolato . . . . . . Direttori e direttrici di scuola normale senza classi complementari	2,000
Direttori e direttrici di scuola tecnica . , » » di ginnasio isolato . . . » » di scuola complem. autonoma » » di corsi magistrali in sede di ginnasio isolato	1,700

B — *Stipendio dei capi Istituti effettivi.*

	Capi Istituto nel licei-ginnasi. Istituti. tecnici. Scuole normali e complem.ri	Capi Istituto nei licei isolati Scuole normali senza classi complementari	Capi Istituto nei ginnasi appartenenti al ruolo *A* e nei corsi magistrali	Capi Istituto appartenenti al ruolo *B*. Scuole tecniche e complementari
col 1° aumento quadriennale	11,700	11,200	10,900	10.300
» 2° » »	12,600	12,100	11,800	11,200
» 3° » »	13,400	12.900	12,600	12,000
» 4° » »	1[illegible],200	13,700	13,400	12,800
» 1° » quinquennale	15,000	14,500	14,200	13,600
» 2° » »	15,800	15,300	15,000	14,400
» 7° » per merito quadriennale	16,400	15,900	15,600	15,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella C.

Stipendi degli ispettori delle Scuole medie e normali

—

Stipendio iniziale L. 14000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000
» » 8° » » 16000
» » 13° » » 17000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella D.

Stipendi dei funzionari dei Convitti nazionali

—

ISTITUTORI.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 6800
» » 8° » » 7600
» » 12° » » 8400
» » 16° » » 9200
» » 20° » » 10000
» » 24° » » 10800

VICE RETTORI ED ECONOMI.

Stipendio iniziale L. 10000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 10800
» » 8° » » 11600
» » 12° » » 12300
» » 16° » » 13000

RETTORI.

Stipendio iniziale L. 12000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 13000
» » 8° » » 14000
» » 13° » » 15000

N. B. — Per l'ingresso in carriera occorre essere forniti della laurea delle RR. Università o dei RR. Istituti di istruzione superiore.

Sono abolite le ritenute al tesoro per quota vitto e alloggio, le retribuzioni per incarichi e supplenze e gli utili della vita interna al personale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella E.

Stipendi per i RR. Educandati di Milano, Firenze, Verona, Udine e Palermo.

Personale di ruolo.

	Stipendio iniziale	Stipendio massimo	Aumenti periodici
Direttrice	9,000	12,000	4 aumenti quinq. di L. 750
Vice-direttrice	7,000	10,000	» » » 750
Maestre straordinarie	5,000	7,500	5 aumenti quinq. di L. 500
» ordinarie	5,500		
Istitutrici	5,000	7,000	4 au li quinq. di L. 500
Professori lettere italiane	7,000	10,000	» » » 750
» storia e geografia	7,000	10,000	» » » 750
» matematica	7,000	10,000	» » » 750
» scienze fisiche e naturali	7,000	10,000	» » » 750
» pedagogia e morale	7,000	10,000	» » » 750
» » » (Firenze)	6,000	9,000	» » » 750
» lingua francese	6,500	9,500	» » » 750
» lingua inglese	6,500	9,500	» » » 750
» lingua tedesca	6,500	9,500	» » » 750
» disegno e calligrafia	6,500	9,500	» » » 750
Segretario-ragioniere	5,000	8,000	» » » 750
Economo-cassiere	6,500	9,500	» » » 750

Personale incaricato

Direttore spirituale	2,000	—	
Insegnante storia dell'arte	1,800	—	
» ginnastica e ballo	3,000	—	
» canto	2,500	—	
» pianoforte	2,500	—	
» agraria	1,800	—	
Medico-chirurgo	2,000	—	
Chirurgo-dentista	800	—	

Vist , d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro TANGORRA.

Il ministro dell'istruzione pubblica GENTILE.

Tabella F.

Stipendi per il R. Educandato di Montagnana.

Personale di ruolo.

	Stipendio iniziale	Stipendio massimo	Aumenti periodici
Direttrice	7,500	10,500	4 aumenti quinq. di L. 750
Maestre istitutrici	5,000	7,500	5 aumenti quinq. di » 500
Professore lettere italiane	6,500	9,500	4 aumenti quinq. di » 750
» storia e geografia	6,500	9 500	» » » 750
» matematica e scienze fisiche e naturali	6,500	9,500	» » » 750
» lingua francese	6,500	9,500	» » » 750
» disegno e calligrafia	6,000	9,000	» » » 750
Segretario economico-cassiere	4,000	6,000	» » » 500

Personale incaricato.

Direttore spirituale	1,200	—	
Insegnant di pianoforte	2,500	—	
Medico-chirurgo	1,200	—	
Chirurgo-dentista	800	—	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro TANGORRA.

Il ministro dell'istruzione pubblica GENTILE.

Tabella G.

Tasse scolastiche per le scuole medie e normali

SCUOLE NORMALI E CORSI MAGISTRALI.

Ammissione	L. 30
Frequenza per ciascuna classe	» 75
Esami di licenza anche per esterni	» 100
Diploma	» 15

SCUOLE TECNICHE E COMPLEMENTARI.

Ammissione con o senza esami	L. 22
Frequenza per ciascuna classe	» 100
Esami di licenza anche per esterni	» 50
Diploma	» 10

GINNASI.

Ammissione con o senza esami	L. 22
Immatricolazione	» 22
Frequenza per ciascuna delle classi 1ª, 2ª e 3ª	» 125
» » » 4ª e 5ª	» 200
Esami di licenza anche per esterni	» 120
Diploma	» 10

LICEI.

Esame di ammissione (per chi deve farlo)	L. 90
Immatricolazione	» 45
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di licenza anche per esterni	» 200
Diploma	» 20

ISTITUTI TECNICI.

Esame di ammissione (per chi deve farlo)	L. 90
Immatricolazione	» 45
Frequenza per ciascuna classe	» 250
Esame di licenza anche per esterni	» 200
Diploma	» 20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
GENTILE.
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1597 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 luglio 1912, n. 734, 13 agosto 1921, n. 1080 e 22 agosto 1922, n. 1169; e i RR. DD. 6 ottobre 1919, n. 2127, 9 maggio 1920, n. 852, 13 maggio 1920, n. 715, 4 marzo 1920, n. 432, 30 settembre 1922, n. 1290, e 2 giugno 1910, n. 388;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1922 gli stipendi del personale direttivo, insegnante e dei bibliotecari delle RR. Accademie e Istituti di belle arti, dei RR. Conservatori, Istituti e Licei musicali e del maestro di intaglio dei RR. Opifici civili di Parma, sono determinati dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Art. 2.

Nei concorsi ai posti di insegnante nei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 6 luglio 1912, n. 734, 5 e seguenti del regolamento approvato con il D. L. 5 maggio 1918, n. 1852, a parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 2 del R. D. L. 6 ottobre 1919, n. 2127 e dell'art. 2 del regolamento approvato con R. D. 4 marzo 1920, n. 432 sono abrogate per quanto concerne il personale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto sono applicabili le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 67 e 70 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 5.

L'assegno personale attualmente corrisposto ad alcuni direttori di Conservatori musicali in virtù dell'art. 28 della legge 6 luglio 1912, n. 734 verrà assorbito nel nuovo stipendio assegnato in applicazione del presente decreto.

Art. 6.

L'attuazione delle annesse tabelle di stipendio non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura,

ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovuti fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

All'assistente dell'ufficio del Corista uniforme presso l'Istituto fisico della R. Università di Roma è applicabile lo stesso trattamento di stipendio degli assistenti delle RR. Università ed Istituti di istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — GENTILE.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

RUOLO ORGANICO

del personale direttivo e insegnante e dei bibliotecari delle Accademie e Istituti di belle arti, dei Conservatori e Istituti musicali del Regno.

Tabella 1.

Stipendi iniziali e indennità di presidenza e direzione.

RR. ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

Carrara.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di plastica della figura L. 8500.
Professore di architettura L 7000.
Professore di ornato e disegno modellato L. 7000.
Professore di anatomia L. 5800.
Incaricato pel disegno di figura L. 6500.
Incaricato per la geometria, la prospettiva e i principi di architettura L. 6500.
Incaricato per la storia dell'arte, lettere italiane, e la storia generale L. 5800.

Milano.

Presidente (indennità) L. 2000.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000.
Professore di prospettiva e scenografia L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di anatomia L. 6500.
Aggiunto di architettura L. 7000.
Secondo aggiunto di architettura L. 6500.
Aggiunto per il disegno della figura L. 7000.
Secondo aggiunto per il disegno della figura L. 6500.
Aggiunto per la plastica della figura L. 7000.
Aggiunti per l'ornato (disegno e plastica) ciascuno L. 7000.
Aggiunti per l'ornato, ciascuno L. 6200.
Aggiunto per la prospettiva L. 7000.
Incaricato per l'architettura L. 5800.
Incaricato pel disegno della figura L. 5800.
Incaricato per la prospettiva L. 5800.
Incaricato per la geometria e il disegno geometrico L. 5800.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Torino («Albertina»).

Presidente (indennità) L. 2000.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno di figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di decorazione e ornato L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000
Professore di anatomia L. 6500.
Aggiunto pel disegno di figura L. 7000.
Aggiunto per l'ornato (disegno e plastica) L. 7000.
Aggiunto per l'architettura L. 7000.
Aggiunto per la plastica della figura L. 7000.
Incaricati per l'ornato, ciascuno L. 5800.
Incaricato per la prospettiva L. 5800.
Incaricato per la geometria e il disegno geometrico L. 5800
Incaricati pel disegno di figura, ciascuno L. 5800.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

RR. ISTITUTI DI BELLE ARTI

Bologna.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno di figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000.
Professore di Storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di anatomia L. 5800.
Aggiunto per il disegno di figura L. 7000.
Aggiunto per l'architettura L. 7000.
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Incaricato per l'architettura e la scenografia L. 6500.
Incaricato per la geometria e la prospettiva L. 6200
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Firenze.

Presidente (indennità) L. 2000.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di anatomia L. 5800,
Aggiunto di disegno di figura L. 7000.
Aggiunto per la plastica della figura L. 7000.
Aggiunto per l'architettura L. 7000.
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Incaricato per la prospettiva L. 6500.
Incaricato per il disegno geometrico e per il disegno di ornato L. 6500.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Lucca.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di disegno di figura e di decorazione pittorica L. 8500.
Professore di plastica decorativa L. 7500.
Professore di architettura e prospettiva L. 7500.
Aggiunto per il disegno geometrico e teoria delle ombre L. 6500.
Incaricato per l'ornato L. 6500

Incaricato per gli elementi della figura L. 6500.
Incaricato per l'anatomia L. 4800.
Incaricato per la storia dell'arte, lettere italiane, e la storia generale L. 6200.

Modena.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di plastica della figura e modellazione ornamentale L. 9000.
Professore di disegno di figura L. 9000.
Professore di ornato e de razione L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di anatomia L. 5800.
Aggiunto per il disegno di figura L. 7000.
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Aggiunto per il disegno geometrico, la prospettiva e l'architettura L. 7000.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Napoli.

Presidente (indennità) L. 2000.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di prospettiva L. 7000
Professore di anatomia L. 6500.
Aggiunti per il disegno di figura, ciascuno L. 7000
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Aggiunti per l'architettura, ciascuno L. 7000.
Aggiunto per il disegno geometrico L. 6500.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Palermo.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di decorazione e ornato L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di anatomia L. 5800.
Aggiunto di disegno di figura L. 7000.
Aggiunto di plastica della figura L. 7000.
Aggiunto per l'architettura e la prospettiva L. 7000
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Incaricato per il disegno geometrico e ornamentale L. 6000

Parma.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura e modellazione ornamentale L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000
Professore di storia dell'arte e storia generale L. 8000
Professore di anatomia L. 5800.
Aggiunto per il disegno della figura L. 7000.
Aggiunto per l'architettura e la prospettiva L. 7000.
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Presidente (indennità) L. 2000.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di prospettiva e scenografia L. 8000.
Professore di anatomia L. 6500.
Aggiunto per l'architettura L. 7000.
Aggiunto per il disegno di figura L. 7000.
Aggiunto per la plastica della figura L. 7000.
Aggiunto per la prospettiva L. 7000.
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Incaricato pel disegno di figura L. 6500.
Incaricato per l'ornato L. 6500.
Incaricato per la geometria L. 6500.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

Venezia.

Presidente (indennità L. 2000.
Professore di architettura L. 9000.
Professore di disegno della figura L. 9000.
Professore di plastica della figura L. 9000.
Professore di ornato e decorazione L. 9000.
Professore di storia dell'arte, storia generale e bibliotecario L. 8000.
Professore di anatomia L. 6500.
Aggiunto per l'architettura e la prospettiva L. 7000.
Aggiunto per il disegno di figura L. 7000.
Aggiunto per l'ornato L. 7000.
Incaricato per il disegno geometrico e la geometria L. 5800.
Incaricato per le lettere italiane L. 4800.

R. STABILIMENTO TEORICO PRATICO DI BELLE ARTI

Massa.

Direttore (indennità) L. 1500.
Professore di plastica della figura e ornamentale L. 7000.
Professore di architettura L. 7000.
Incaricato pel disegno di ornato L. 5800.
Incaricato pel disegno della figura L. 5800.
Incaricato per la geometria e gli elementi di ornato L. 5300.

R. SCUOLA DI DISEGNO PER GLI OPERAI

Reggio Emilia.

Direttore (indennità) L. 1500
Professore di disegno architettonico e costruttivo L. 5800.
Professore di disegno di figura L. 5800.
Professore di plastica ornamentale L. 5800.
Professare di disegno e ornato L. 5800.
Professore di geometria, disegno geometrico e prospettiva L. 5800.

REGI CONSERVATORI DI MUSICA, ISTITUTI E LICEI MUSICALI

Milano.

Direttore L. 14 000.
Professori di contrappunto, fuga e composizione, ciascuno L. 9000.
Professori di armonia e contrappunto, ciascuno L. 7500.
Professore di organo e composizione organistica L. 7500
Professori di canto, ciascuno L. 8000.
Professori di pianoforte, ciascuno L. 7000.
Professore di arpa (diatonica e cromatica) L. 7000.
Professori di violino, ciascuno L. 7000.
Professore di violoncello L. 7000.

Professore di contrabasso L. 6500.
Professore di flauto L. 6500.
Professore di oboe L. 6500.
Professore di clarinetto L 6500.
Professore di fagotto L. 6500.
Professore di corno L. 6500.
Professore di tromba e trombone L. 6500.
Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno L. 6500.
Professori di armonia, contrappunto complementare, ciascuno L. 6500.
Professore di pianoforte c mplementare L. 6500.
Professore di storia della musica L. 6500.
Profess re di rte scenica L. 5800.
Professore di etteratura poetica e drammatica L. 5800.

Napoli

Dirett re L. 14000.
Professori di contrappunto, fuga e composizione, ciascuno L. 9000.
Professori di armonia e contrappunto, ciascuno L. 7500.
Professori di canto, ciascuno L. 8000.
Professore di organo e composizione organistica L. 7500.
Professore di arpa (diatonica e cromatica) L. 7000.
Professori di violino, ciascuno L. 7000.
Professore di viola (con l'obbligo del violino) L. 6500.
Professori i pianoforte, ci scuno L. 7000.
Professore di violoncello L 7000.
Professore di contrabasso L. 6500.
Professore di flauto L. 6500.
Professore di oboe L. 6500.
Professore di cl rinetto L 500.
Professore di fagotto L. 6500.
Professore di corno L. 6500.
Professore di tromba e trombone L. 6500.
Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno L. 6500.
Professore di pianoforte complementare L. 6500.
Professore di armonia e contrappunto complementare L. 6500.
Professori di armonia complementare, ciascuno L. 6500.
Professore di storia della musica L. 6500.
Professore di arte scenica L. 5800.
Professore di letteratura poetica e drammatica L. 5800.
Incaricati di lingua italiana, ciascuno L. 4800.

Palermo.

Direttore L. 14.000.
Professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione L. 9000.
Professore di canto L. 8000.
Professori di pianoforte, ciascuno L. 7000.
Professore d'organo e composizione organistica L. 7500.
Professore di arpa (diatonica e cromatica) L. 7000.
Professori di violino, ciascuno L. 7000.
Professore di viola (con l'obbligo del violino) L. 7000.
Professore di violoncello L. 7000.
Professore di contrabasso L. 6500.
Professore di flauto L. 6500.
Professore di oboe L. 6500.
Profess e di clarinetto L. 6500.
Professore di fagotto L. 6500.
Professore di corno L. 6500.
Professore di tromba e trombone L. 6500.
Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ci scuno L. 6500.
Professore di canto orale L. 6500.
Professore di armonia complementare L. 6500.
Professore di pianoforte complementare L. 6500.
Professore di arte scenica e letteratura drammatica L. 5800.
Incaricati di lingua italiana e noz oni di storia e geografia, ciascuno L. 4800.
Professore di storia della musica e bibliotecario L. 7500.

Parma.

Direttore L. 14.000.
Professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione L. 9000.
Professore di organo e composizione organistica L. 7500.
Professore di canto L. 8000.
Professore di pianoforte L. 7000.
Professori di violino, ciascuno L. 7000.
Professore di viola (con l'obbligo del vi lino) L. 6500.
Professore di violoncello L 7000.
Professore di contrabasso L. 6500.
Professore di arpa (diatonica e cromatica) L. 7000.
Professore di flauto L. 6500.
Professore di oboe L. 6500.
Professore i clarinetto L. 6500.
Professore ai fagotto L. 6500.
Professore di corno L. 6500.
Professore di tromba e trombone L. 6500.
Professore di teoria, solfeggio e dettato musicale L. 6500.
Professore di pianoforte complementare L. 6500.
Professore di armonia e contrappunto complementare L. 6500
Professore di storia della musica e bibliotecario L. 7500.
Incaricati di lingua italiana, ciascuno L. 4800.
Professore di arte scenica e letteratura drammatica L. 5800

Firenze (« Cherubini »).

Direttore L. 14.000.
Professore di contrappunto, fuga e composizione L. 9000.
Professore di armonia e contrappunto L. 7500.
Professori di canto, ciascuno L. 8000.
Professore di org no e composizione organistica L. 7500.
Professore di arpa (diatonica e cromatica) L. 7000
Professori di violino, ciascuno L. 7000.
Professore di viola (con l'obbligo del violino) L 7000
Professore di violoncello L. 7000.
Professori di pianoforte, ciascuno L. 7000.
Professore di contrabasso L. 6500.
Professore ii flauto L. 6500.
Professore di oboe L. 6500.
Professore di fagotto L. 6500.
Professore di clarinetto L. 6500
Professore di corno L. 6500.
Professore di tromba e trombone L. 6500.
Professore di pianoforte complementare L. 6500.
P ofessori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno L. 6500.
Professore di armonia e contrappunto complementare L. 6500.
Professore di storia della musica e bibliotecario L. 7500.

Roma (« Santa Cecilia »).

Direttore L. 14 000
Vice direttore (indennità D. L. 30 agosto 1917, n. 1640) L. 2000.
Professori di contrappunto, fuga e composizione, ciascuno L. 9000.
Professori di armonia e contrappunto, ciascuno L. 7500.
Professore di organo e composizione organistica L. 7500.
Professori di canto, di cui uno con l'obbligo dell'insegnamento del canto corale e della scuola normale magistrale, ciascuno L. 8000.

Professori di pianoforte, di cui un con l'obbligo dell'insegnamento del pianoforte e lettura di partitura fra gli allievi del corso di composizione, ciascuno L. 7000.
Professore di arpa (diatonica e cromatica) L. 7000.
Professori di violino, ciascuno L. 7000.
Professore di violoncello L. 7000.
Professore di viola (con l'obbligo del violino) L. 7000.
Professore di contr basso L. 6500.
Professore di flauto L. 6500.
Professore di oboe L. 6500.
Professore di cl rinetto L. 6500.
Professore di fagotto L. 6500.
Professore di corno L. 6500.
Professore di tromba e trombone L. 6500.
Professore di composizione e strumentazione per banda L. 7500.
Professori di teoria, solfeggio e dettato musicale, ciascuno L. 6500.
Professore di armonia e contrappunto comple entare L. 6500.
Professori di pianoforte complementare, ciascuno L. 6500.
Professore di violino complement re L. 6500.
Professore di storia della musica L. 6500.
Professore di letteratura poetica e drammatica L. 5800.

SCUOLE DI RECITAZIONE

Firenze.

(Scuola nessa al R. Istituto musicale).

Direttore e professore primario (con l'obbligo per l'insegnamento dell'arte scenica nel R. Istitut musicale) L. 9000.
Maestro aggiunto L. 4800.

Roma

(Scuola annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia).

Direttore professore primario L. 9000.
Maestri aggiunti, ciascuno L. 5300.

BIBLIOTECARI DEI REGI CONSERVATORI, ISTITUTI E LICEI MUSICALI

Tabella dei posti di ruolo e dello stipendio iniziale.

Bibliotecari, ciascuno L. 8000.

POSTI CONSERVATI « AD PERSONAM » NEGLI ISTITUTI DI BELLE ARTI, DI MUSICA E D'ARTE DRAMMATICA.

Professore di pittura di figura nella R. Accademia di belle art di Torino L. 9000.
Professore di pittura di figura nel R. Istituto di belle arti d Napoli L. 9000.
Professore di pittura e scultura nel R. Istituto suddett L. 9000.
Maestro secondario nella R. Scuola di recitazione annessa al R. Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma L. 6500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
GENTILE
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella 2.

Direttori dei RR. Conservatori, Istituti e Licei musicali

Stipendio iniziale (1) L. 14000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 15000.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado L. 16000.
Stipendio al compimento del 13° anno di grado L. 17000

(1) V. tabella n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Tabella 3.

Stipendi iniziali e carriera degli insegnanti e dei bibliotecari dei RR. Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Stipendio iniziale (1)	9,000	8,500	8,000	7,500	7,000	6,500	6,200	5,800	5,300	4,800
Stipendio dopo 4 anni di grado	10,000	9,500	8,900	8,300	7,700	7,200	6,900	6,400	5,900	5,300
» 8 »	11,000	10,400	9,800	9,100	8,400	7,900	7,600	7,000	6,500	5,800
» 12 »	12,000	11,300	10,600	9,900	9,100	8,600	8,200	7,600	7,100	6,300
» 16 »	13,000	12,200	11,400	10,600	9,800	9,300	8,800	8,200	7,600	6,800
» 20 »	14,000	13,100	12,200	11,300	10,400	9,900	9,400	8,800	8,100	7,300
» 24 »	15,000	14,000	13,000	12,000	11,000	10,500	10,000	9,400	8,600	7,800

(1) V. Tabella n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella 4

RR. Opifici civili di Parma

Maestro d'intaglio — Stipendio iniziale (1) L. 4800.

(1) Segue la carriera indicata nell'ultima colonna della precedente tabella n. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1160
Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 931, è sostituito il seguente:

« Gli stipendi e relativi aumenti periodici e le retribuzioni del personale insegnante della R. Scuola superiore normale di Pisa sono stabiliti come dall'annessa tabella.

« Gli incarichi di insegnamento di lingue straniere moderne sono retribuiti nella misura stabilita dall'articolo 28-*quater* della legge 25 luglio 1922, n. 1147.

« Il fondo per gli stipendi del personale subalterno, il quale gode anche del vitto e dell'alloggio, è portato a L. 21.600 ».

Art. 2.

L'ufficio di professore interno non è considerato quale insegnamento in Istituto di grado superiore agli effetti del 3° comma dell'art. 28-*ter* del T. U. delle leggi sulla istruzione superiore modificato con la legge 25 luglio 1922, n. 1147.

Art. 3.

Sono estese al personale di cui al presente decreto, in quanto applicabili le disposizioni del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1290.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto, hanno vigore dal 1° aprile 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente, il ministro delegato: TEOFILO ROSSI — TANGORRA — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Personale insegnante e di servizio
della R. scuola normale superiore di Pisa

Direttore — Indennità . . . . L. 2000 (oltre il vitto).
Vice-direttore — Indennità . . . . . » 3000

PROFESSORI INTERNI N. 2.

Stipendio iniziale (oltre il vitto e l'alloggio) L. 5000.

Stipendio al compimento del	5° anno di grado	L.	5500
» »	10° »	»	6000
» »	15° »	»	6500
Maestro di ginnastica — Indennità		»	1200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della pubblica istruzione
GENTILE.
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1586 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Comitato dei ministri di cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 2 del citato articolo;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' estesa sino al limite di L. 8000 la facoltà attribuita col R. decreto 13 giugno 1895, n. 369 alle Intendenze di finanza per l'annullamento dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili nei sensi degli articoli 301 e 303 del regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Sono confermate le altre disposizioni contenute nell'anzidetto R. decreto 13 giugno 1895, n. 369.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

B. MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1590 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento dei servizi per le opere pubbliche in Tripolitania ed in Cirenaica, approvato con D. L. 23 dicembre 1915, n. 1979;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese eventualmente occorrenti per retribuire la mano d'opera militare che verrà, in linea eccezionale, e nei limiti dello stretto necessario adibita in Libia alla esecuzione di lavori pubblici di natura civile, e quelle per le indennità da corrispondere agli ufficiali e sottufficiali incaricati della relativa sorveglianza, faranno carico ai fondi stanziati nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per la esecuzione delle corrispondenti opere pubbliche.

Art. 2.

La misura della retribuzione ai militari di truppe e quella della indennità agli ufficiali e sottufficiali eventualmente adibiti allo scopo su indicato sarà, di volta in volta, determinata dal governatore della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1502. Regio decreto 20 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, la fondazione scolastica « Letizia Galliani » presso il R. ginnasio di Acqui, viene eretta in Ente morale e si approva il relativo statuto.

N 1503. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Fratelli Amalteo », in Oderzo, viene eretta in Ente morale e si approva il relativo statuto.

N. 1512. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Nurri, della provincia di Cagliari, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5035,24 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 639, è ridotto a L. 5011,21 a decorrere dal 1° settembre 1914.

N. 1513. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cortile San Martino, della provincia di Parma, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 7483,90 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 20627,90 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

N. 1562. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Bergamo, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per le industrie metallurgiche con giurisdizione sul territorio dei mandamenti di Bergamo, Treviglio, Gandino, Clusone, Piazza Brembana e Zogno, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1563. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Treviglio, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per la industria della seta con giurisdizione sul territorio del circondario omonimo, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295 che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N 1591. Regio decreto 30 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Portici, in provincia di Napoli, viene dichiarato di 2ª classe in rapporto al dazio di consumo, con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto lo statuto civico di Trieste;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata la deliberazione 25 ottobre 1922 del Consiglio comunale di Trieste relativa all'assunzione di un mutuo passivo di L. 5.000.000 (cinque milioni) con la Cassa di risparmio Triestina, alle condizioni indicate nella deliberazione stessa, per far fronte alle spese sostenute per la costruzione di un nuovo acquedotto.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Michele Extra (Verona).

SIRE!

L'atteggiamento apertamente fazioso e partigiano dell'Amministrazione del Comune di San Michele Extra, e particolarmente del sindaco, che è stato sottoposto a procedimento penale per abuso di potere e violazione di domicilio, ha suscitato una profonda agitazione nella popolazione il cui malcontento si è da qualche tempo manifestato in forma violenta e pericolosa per l'ordine pubblico; il sindaco stesso fu più volte assalito e percosso, tanto che a stento potè essere messo in salvo dall'Arma.

La situazione ha, poi, negli ultimi tempi assunto carattere di eccezionale gravità dopo l'uccisione di un carabiniere, ad opera di alcuni sospettati simpatizzanti dell'Amministrazione comunale.

In seguito a tali fatti, avendo l'Amministrazione abbandonato l'ufficio, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario.

Non essendo ora possibile il rinsediamento dell'Amministrazione, attesa la persistente tensione degli spiriti, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 corrente, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Michele Extra, in provincia di Verona, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Leopoldo Fiorasi è nominato commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.
Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Legnano (Milano).

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Legnano (sul cui funzionamento una inchiesta compiuta nel marzo u. s. accertò non lievi irregolarità specie nella applicazione delle tasse locali) venne a trovarsi nell'agosto u. s. nell'impossibilità di funzionare, a causa dell'atteggiamento ostile assunto contro di essa dalla popolazione.

Il prefetto dovette allora assicurare la continuità dei servizi affidando la provvisoria gestione dell'Ente ad un commissario, il quale ha avuto modo di riscontrare tutto il grave disordine ed abbandono in cui la civica azienda era caduta.

Non si erano osservate le prescritte forme per garentire l'erario comunale in confronto degli impiegati contabili, importanti lavori erano stati eseguiti in economia senza le necessarie autorizzazioni e talune gestioni fuori bilancio (particolarmente quelle de l'Annona e dell'Istituto tecnico) tenute dal Comune senza alcun serio controllo presentavano un disavanzo impressionante.

Ravvisandosi pertanto indispensabile provvedere ad un generale riordinamento della azienda ed al riassetto della finanza, nè consentendo d'altra parte le condizioni dello spirito pubblico in quel Comune di procedere a breve scadenza alle elezioni generali per la ricostituzione della normale rappresentanza che, per dimissioni ed incompatibilità sopraggiunte, si trova ridotta ad un terzo soltanto dei suoi componenti è necessario far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale con la conversione in Regio dell'attuale commissario prefettizio.

A ciò provvede su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 21 ottobre u. s. lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Legnano, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. gr. uff. avv. Federico Spairani è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Natale Bertelli, nato a Firenze il 6 ottobre 1888 da Arturo e da Giovanna Colombi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Natale Bertelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 14 novembre 1922 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Natale Bertelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 4 dicembre 1922.

Pel ministro
FINZI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214:

Ritenuta la necessità di disciplinare l'investimento dei fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione, destinandone la parte eccedente il presumibile fabbisogno di cassa ad anticipazioni per l'esecuzione di lavori pubblici di accertata utilità ed urgenza, particolarmente atti a promuovere un largo impiego di mano d'opera;

Ritenuta l'opportunità di stabilire norme precise per l'Amministrazione del fondo dei 50 milioni stanziato dall'art. 19 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

DECRETA:

Art. 1.

I fondi accantonati dall'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione sul conto « Fondo nazionale per la disoccupazione » saranno investiti:

1° in buoni del tesoro ordinari;

2° in anticipazioni temporanee ad Enti locali ed a Consorzi per l'esecuzione di lavori pubblici particolarmente atti a fronteggiare la disoccupazione fino alla concorrenza massima di trentacinque milioni;

3° in depositi in conto corrente con la Banca d'Italia nella misura presumibilmente necessaria per far fronte al servizio dei sussidi di disoccupazione.

Art. 2.

Le anticipazioni ad Enti locali ed a Consorzi, di cui all'art. 1, n. 2, del presente decreto, saranno assegnate esclusivamente per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e di carattere urgente, per le quali siano concessi concorsi o sussidi dello Stato o siano in corso le pratiche per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e di altri Istituti.

Qualora si tratti di opere, delle quali non sia ancora approvato il progetto, la richiesta di anticipazione dovrà essere accompagnata da parere dell'ingegnere capo del genio civile o di un suo delegato, che constati la utilità dell'opera, ne determini in via provvisoria, l'ammontare, e, occorrendo, stabilisca le norme e condizioni per l'esecuzione del lavoro.

Le anticipazioni saranno concesse soltanto dietro precise e sicure garanzie di restituzione in un termine massimo di due anni.

Art. 3.

Sulle anticipazioni concesse in virtù dell'art. 1, n. 2, del presente decreto sarà corrisposto, a carico degli Enti o Consorzi beneficiari, l'interesse anticipato del 5 per cento al netto in ragione di anno.

Art. 4.

Su tutte le anticipazioni concesse in precedenza ad Enti locali od a Consorzi sul fondo dei 50 milioni stanziati in base all'art. 19 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, le quali non vengano, per qualsiasi motivo, rimborsate alla data della rispettiva scadenza, e su tutte le nuove anticipazioni che saranno concesse con le disponibilità attuali o future del detto fondo, decorrono gli interessi anticipati del 5 per cento in ragione di anno.

Sulle anticipazioni per le quali non sia stata prestabilita una scadenza, gli interessi di cui al presente articolo decorreranno a partire dal 1° gennaio 1923 per le somme a quella data non ancora restituite.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 novembre 1922.

Il ministro
CAVAZZONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 14).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data della ricevuta: 10 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Cardani Enrico fu Giuseppe — Titolo del Debito pubblico: nominativo assegno provvisorio n. 1 — Ammontare della rendita: L. 2,33 — Consolidato 3,50 °/₀ (1902) — Decorrenza dal 1° gennaio 1904.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Biblioteca.

DIFFIDA

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 9 corr. in Pareto provincia di Alessandria è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Pontinvrea.

Il giorno 10 corrente in Cadelbosco Sotto, provincia di Reggio Emilia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici di artiglieria e del genio

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Turani cav. Mauro, capotecnico capo di 2ª classe, il R. decreto in data 5 agosto 1920, col quale venne collocato a riposo per anzianità di servizio e per età dal 1° agosto 1920, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 21 gennaio 1921.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Cotlcone cav. Francesco, primo ufficiale d'ordine, collocato a riposo dal 16 agosto 1922, a sua domanda, per infermità comprovata.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Caiazzo Francesco, assistente del genio, il R. decreto in data 27 maggio 1920 col quale venne collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920, è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 3 novembre 1920.

Rufino Vincenzo, assistente del genio, il R. decreto in data 16 maggio 1920 col quale venne collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 16 luglio 1920 è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 30 dicembre 1920.

Pisinicca Alfonso, assistente del genio, il R. decreto in data 27 maggio 1920 col quale venne collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920 è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi dal 3 novembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Cibrario cav. Giulio, colonnello, la decorrenza degli assegni spettantigli nel grado attuale è stabilita al 1° giugno 1917, anzichè al 1° novembre stesso anno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 11 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	140 47	Dinari	—
Londra	91 15	Corone jugoslave	—
Svizzera	375 80	Belgio	129 05
Spagna	310 50	Olanda	7 95
Berlino	0 25	Pesos oro	17 05
Vienna	0 03	Pesos carta	7 50
Praga	63 —	New York	19 97

Oro 385 35

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	77 95	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86 97	—

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*